

*sia ormai annesso ad uno dei vecchi Länder della Repubblica federale di Germania per effetto di una convenzione conclusa posteriormente alla data suddetta.*

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

8 maggio 2003

**nella causa C-384/01: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese <sup>(1)</sup>**

**(«Inadempimento di uno Stato membro — Sesta direttiva IVA — Art. 12, n. 3, lett. a) e b) — Forniture di gas e di energia elettrica tramite le reti pubbliche — Abbonamento alle reti di distribuzione — Aliquota ridotta»)**

(2003/C 146/19)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-384/01, Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. E. Traversa e C. Giolito) contro Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues e P. Boussaroque), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, applicando un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto alla quota fissa dei prezzi delle forniture di gas e di elettricità effettuate tramite le reti pubbliche, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 12, n. 3, lett. a) e b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1996, 96/95/CE, che modifica, in relazione al livello dell'aliquota normale, la direttiva 77/388/CEE (GU L 338, pag. 89), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore), A. La Pergola, P. Jann e A. Rosas, giudici; avvocato generale: sig. S. Alber; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato l'8 maggio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 348 dell'8.12.2001.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

3 aprile 2003

**nella causa C-277/01 P: Parlamento europeo contro Ignacio Samper <sup>(1)</sup>**

**(«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Dipendenti — Ricostituzione della carriera — Scrutinio per merito comparativo»)**

(2003/C 146/18)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-277/01 P, Parlamento europeo (agenti: signori H. von Herten e D. Moore) avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 3 maggio 2001, causa T-99/00, Samper/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-111 e II-507), procedimento in cui l'altra parte è: Ignacio Samper, dipendente del Parlamento europeo, residente in Madrid (Spagna), rappresentato dal sig. E. Boigelot, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, C.W.A. Timmermans, A. La Pergola, P. Jann e S. von Bahr (relatore), giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 3 aprile 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 3 maggio 2001, causa T-99/00, Samper/Parlamento, è annullata.
- 2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale di primo grado perché statuisca sulle conclusioni del sig. Samper dirette all'annullamento della decisione del Parlamento europeo 9 giugno 1999 relativa alla ricostituzione della sua carriera, nella parte in cui essa ha fissato il 1° gennaio 1998 come data di decorrenza della promozione di quest'ultimo al grado A 4.
- 3) Le spese sono riservate.

<sup>(1)</sup> GU C 245 dell'1.9.2001.